

ALLEGATO 1/F

INFORMAZIONI IN MERITO AL REGIME DI ESENZIONE (REGOLAMENTO CE N. 800/2008)

Gli articoli del Regolamento di esenzione che potranno, a scelta dell'impresa, essere applicati nell'ambito del presente bando sono i seguenti:

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO

Art. 18 *“Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie”.*

REGOLA PER IL CALCOLO DEI SOVRACCOSTI DI INVESTIMENTO DEFINITA NEL REGOLAMENTO

In tale caso, poiché l'intervento di rimozione e smaltimento dell'amianto non deve costituire un mero obbligo di adeguamento a quanto previsto dalle normative comunitarie, nazionale e regionali vigenti, il sovraccosto di investimento coincide con l'intero costo per la rimozione e lo smaltimento.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI CLIMATIZZATI

Art. 21 *“Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico”.*

REGOLA PER IL CALCOLO DEI SOVRACCOSTI DI INVESTIMENTO DEFINITA NEL REGOLAMENTO

Il calcolo dei sovraccosti è effettuato conformemente alle seguenti regole:

a) Il costo dell'investimento direttamente connesso al risparmio energetico viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale :

Ø se il costo dell'investimento per il risparmio energetico è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso al risparmio energetico;

Ø in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento vengono stabiliti raffrontando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Il controfattuale corretto è il costo dell'investimento comparabile dal punto di vista tecnico che garantisce un grado inferiore di

risparmio energetico (corrispondente a norme comunitarie cogenti, ove esistenti) e che verrebbe realizzato in modo credibile senza aiuto (investimento di riferimento). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per il risparmio energetico). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un'alternativa credibile all'investimento in esame.

b) la presenza di un di risparmio energetico superiore alle norme comunitarie deve essere individuata conformemente alle seguenti regole:

Ø qualora l'impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere il livello di risparmio energetico prescritto dalle norme nazionali;

Ø qualora l'impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere un livello di risparmio energetico superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di risparmio prescritto dalle norme comunitarie non sono ammissibili;

Ø in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di risparmio energetico superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

c) individuazione dei vantaggi e dei costi operativi:

Ø i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi vantaggio o costo operativo connesso con l'investimento supplementare per il risparmio energetico verificatosi durante i primi tre anni di vita dell'investimento stesso.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Art. 23 "Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili".

REGOLA PER IL CALCOLO DEI SOVRACCOSTI DI INVESTIMENTO DEFINITA NEL REGOLAMENTO

Il calcolo dei sovraccosti è effettuato conformemente alle seguenti regole:

a) il costo dell'investimento viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale :

Ø se il costo dell'investimento direttamente connesso alla produzione di energia da fonti rinnovabili è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

∅ in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento vengono stabiliti raffrontando i costi sostenuti rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

b) individuazione dei profitti e dei costi operativi:

∅ I costi ammissibili vengono calcolati senza prendere in considerazione i vantaggi e costi operativi.

